

AVVOCATI TAGLIALATELA
81100 CASERTA – Corso Trieste, 116
Tel. 0823/278059 – Fax 0823/327570
avv.tagliatela@legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZ. LAVORO

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. CON RICHIESTA DI CONTESTUALE EMISSIONE
DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Ill.mo Giudice Unico

Ricorre la dott.ssa **Beatrice CHIRICO**, nata il 07.05.1989 a Villaricca (NA) e res.te a Santa Maria Capua Vetere alla Via Antonino Pio n. 9 (C.F. CHRBRC89E47G309T), rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Giovanni Tagliatela (C.F. TGLGNN63T02D415W – avv.tagliatela@legalmail.it), Monica Tagliatela (C.F. TGLMNC71L66B963G – monica.tagliatela@avvocatismcv.it) e Alessandra Tagliatela (C.F. TGLLSN92R48B963T – alessandra.tagliatela@pec.it) e con gli stessi elett.te dom.ta presso lo studio in Caserta al Corso Trieste n. 116 (numero di fax 0823/327570 ed indirizzo di posta elettronica avv.tagliatela@legalmail.it per ogni eventuale comunicazione/notificazione

CONTRO

Regione Campania, in pers. del Presidente p.t. e legale rapp.te p.t. elett.te dom.to per la carica presso la sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

- nonchè contro -

Regione Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, in pers. del Presidente p.t. e legale rapp.tep.t.elett.te dom.to per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

- nonchè contro -

Regione Campania – Centro per l'impiego di Caserta, in pers. del Presidente p.t. e legale rapp.te p.t. elett.te dom.to per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

- nonchè contro -

Ministero della Giustizia, in pers. del Ministero p.t. e legale rapp.te p.t. dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli alla Via Diaz 11



- e previa integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva rettificata e riapprovata pubblicata con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 226 del 09.04.2021, pubblicato su BURC n. 42 del 19 Aprile 2021 relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 Febbraio 1987, n. 56, di complessive 110 unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, come da Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1283 del 09.12.2019, indetto dal Ministero della Giustizia con avviso pubblicato nella GURI n. 80 del 8.10.2019, che risulterebbero superati in graduatoria dalla ricorrente Chirico Beatrice se venisse inserita nella graduatoria dei non occupati e le fosse stato attribuito il giusto punteggio non conosciuti né conoscibili perché identificati con il solo numero di domanda.

Per l'accertamento ed il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il corretto punteggio di 158,625 in luogo dei 142,625 erroneamente attribuiti nel Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 226 del 09.04.2021 e pubblicato sul BURC n. 42 del 19.04.2021, con il quale veniva rettificata e riapprovata la graduatoria definitiva per l'assunzione, mediante avviamento al lavoro, degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28.02.1987, n. 56, di complessive 110 unità di personale per il profilo di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia in una all'esatta collocazione della ricorrente nella graduatoria definitiva nella posizione dei non occupati utile ai fini dell'espletamento dell'attività concorsuale.

e per l'effetto, per la condanna di tutte le Amministrazioni resistenti ad attribuire all'odierna ricorrente il corretto punteggio di 158,625, in luogo dei 142,625 erroneamente attribuiti, ed **inserimento nella graduatoria definitiva dei non occupati alla posizione n. 7** in luogo di quella attuale ricompresa nell'elenco degli occupati alla posizione n. 15785

Avverso e per l'annullamento, previa disapplicazione, ex art. 63 d. lgs. 165/2001 di tutti gli atti e provvedimenti contrari, siccome illegittimi e dunque: 1) il Decreto Dirigenziale della Regione Campania, n. 226 del 09.04.2021 pubblicato sul BURC n. 42 del 19.04.2021, con il quale veniva approvata la rettifica della graduatoria definitiva (Allegato A) , e, quindi, per ottenere provvedimento d'urgenza, anche inaudita altera parte, con cui si dichiara il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dei non occupati ed all'attribuzione del punteggio corretto, con ogni conseguenza di legge.

FATTO



- Con avviso di selezione pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80, in data 8.10.2019 , veniva indetto dal Ministero della Giustizia concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, Legge 28 Febbraio 1987. n. 56, di complessive seicentosedici unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II Fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, ripartiti tra i vari Distretti elencati nella Tabella A ;

- Con Decreto Dirigenziale della Regione Campania – Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili, n. 1283 del 9.12.2019 veniva approvato l'avviso pubblico per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 Febbraio 1987, n. 56, di complessive centodieci unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II Fascia economica F1 del Ministero della Giustizia con contratto a tempo indeterminato presso i Distretti di Napoli e Salerno;

- Più specificatamente , l'avviso di cui sopra prevedeva il possesso seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- 1) Essere iscritti al Centro per l'Impiego;

- 2) Essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego di cui all'art. 2 del DPR 487/94;

- 3) Aver reso dichiarazione di disponibilità (DID) entro la data di pubblicazione del presente avviso sul BURC ed essere, quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 150/2015;

- 4) Aver assolto la scuola dell'obbligo;

- 5) E' consentita la partecipazione anche a soggetti occupati, ma la priorità verrà comunque data ai soggetti in stato di occupazione ai sensi della Delibera Regionale 2104/2004.

- Con la domanda di partecipazione i candidati dovevano altresì allegare:

- 1) Attestazione ISEE afferente i redditi dell'anno 2018;

- 2) Eventuali altre precedenti esperienze lavorative con qualifica di Operatore Giudiziario o equivalente;



3) Situazione familiare, con specificazione dello stato di occupazione del coniuge, di familiari a carico e di eventuali condizioni di invalidità di questi ultimi.

E cio' al fine dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;

• L'Avviso, ai fini della formazione della graduatoria, prevedeva, l'utilizzo dei criteri e dei punteggi previsti dall'art. 25, c 8 dell'Allegato della Delibera Regionale 2104/2004 e quanto previsto dall'art. 5 dell'avviso pubblicato sulla GURI n. 80 dell'8.1.019 e dunque:

1) **Reddito:** punteggio iniziale di 100 punti, a cui sottrarre 1 punto per ogni 1.000,00 euro di reddito ISEE eccedente i 500019 euro fino ad un massimo di 25 punti;

2) **Situazione Familiare:**

- 2 punti aggiuntivi per i figli minorenni e per le persone disabili a carico con percentuale superiore al 66%, solo se entrambi i coniugi risultano inoccupati, altrimenti è ripartito tra i due coniugi;

- 1 punto per i figli maggiorenni e le persone a carico non disabili;

- Il punteggio per il carico familiare del disoccupato appartenente ad una famiglia monoparentale è moltiplicato per 1,50;

3) **Disponibilità:** 2 punti nel caso in cui il lavoratore, disoccupato o inoccupato, abbia rilasciato la dichiarazione di disponibilità di cui all'art. 2 del D. lgs. 181700, antecedentemente alla data di richiesta di avviamento a selezione;

4) **Durata della Disoccupazione:** 0,1 punto per ogni mese di disoccupazione, fino ad un massimo di 6 punti;

5) **Liste di Mobilità:** 6 punti non cumulabile con quello relativo alla durata della disoccupazione;

6) **Precedenti esperienze:** 1 punto per ogni bimestre di lavoro maturato negli anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso il medesimo ente che ha avanzato richiesta;

7) **Punteggio extra in base all'art. 5 dell'Avviso:** il punteggio aggiuntivo è quantificato calcolando, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo ed ultimo posto. Su detta media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire ai soggetti che abbiano maturato i titoli di



preferenza di cui all'art. 50 comma 1 – quater, del decreto 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114. Sulla stessa media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire ai soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50 comma 1 – quinquies, del decreto 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114.

- In data 19.12.2019, la Dott.ssa Chirico, essendo iscritta al centro per l'Impiego, avendo una DID attiva ed essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso, attraverso la piattaforma deputata, presentava domanda di partecipazione con ID: 4WVCCVVP1Y ;
- Con Decreto Dirigenziale del 03.02.2020 n. 59, la Regione Campania provvedeva ad approvare la graduatoria provvisoria del concorso , al cui allegato A vi era l'elenco completo ove la ricorrente si trovava al 59° posto con l'attribuzione di 165,7 punti totali così suddivisi:

PUNTI ISEE: -5

PUNTI DID: 2

PUNTI PREFERENZA: 18

PUNTI ESPERIENZA: 21

CARICO FAMILIARE: 0

PUNTI DISOCCUPAZIONE: 6

PUNTEGGIO: 142

PUNTI MEDIA: 23,7

PUNTEGGIO TOTALE: 165,7

Con il medesimo Decreto venivano invitati i primi 308 della graduatoria ad inviare tramite pec o a depositare a mani presso Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili attestazione ISEE, stato di famiglia e attestazioni relative a precedenti esperienze, entro 15 giorni;

- La Dott.ssa Chirico provvedeva ad inoltrare i documenti richiesti ;
- Con Decreto Dirigenziale n. 973 del 23 ottobre 2020, pubblicato sul BURC n. 208 del 23 ottobre 2020 , la Regione Campania approvava la graduatoria definitiva dove la ricorrente occupava il 59° posto con l'attribuzione di 155,25 punti totali così suddivisi:



PUNTI ISEE: -5

PUNTI DID: 0

PUNTI PREFERENZA: 14

PUNTI ESPRIENZA: 5

CARICO FAMILIARE: 0

PUNTI DISOCCUPAZIONE: 0

PUNTEGGIO: 114

PUNTI MEDIA: 41,25

PUNTEGGIO TOTALE: 155,25

Ad una lettura dei punteggi riconosciuti, l'odierna ricorrente si accorgeva immediatamente sia dell'erronea applicazione dei criteri di attribuzione previsti dall'art. 25, comma 8 dell'Allegato alla Delibera Regionale n. 2104/2004 e dell'art. 5 dell'Avviso di cui alle GURI n. 80 del 8.10.2019, sia del mancato riconoscimento dei punti di disoccupazione e dei punti DID che, invece, le erano stati riconosciuti in graduatoria provvisoria;

- In data 27.10.2020, la ricorrente con istanza/ricorso in autotutela inviata a mezzo pec invitava la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, a rettificare il proprio operato, riconoscendole n. 8 punti (2 per la DID e 6 per la Disoccupazione) decurtati in maniera erronea ed illegittima e a fornire delucidazioni in merito ai punti esperienza e preferenza che risultavano essere totalmente diversi rispetto a quelli attribuitigli nella graduatoria provvisoria. Tuttavia non otteneva alcun riscontro;

- Con successivo Decreto Dirigenziale n. 226 del 09 aprile 2021, pubblicato sul BURC n. 42 del 19/04/2021, la Regione Campania approvava la graduatoria definitiva rettificata nella quale alla ricorrente viene attribuita la posizione n. 15785 nella graduatoria degli "occupati" con un punteggi pari a 142,625 punti totali così suddivisi:

PUNTI ISEE: -5

PUNTI DID: 2

PUNTI PREFERENZA: 14

PUNTI ESPRIENZA: 5



CARICO FAMILIARE: 0

PUNTI DISOCCUPAZIONE: 6

PUNTEGGIO: 122

PUNTI MEDIA: 20,625

PUNTEGGIO TOTALE: 142,625

Evidente risulta essere l'errore in cui è incorsa l'amministrazione nell'inserire la Dott.ssa Chirico nella graduatoria degli occupati risultando la stessa disoccupata e contraddittorio il comportamento dell'Amministrazione avendole tra l'altro attribuito il punteggio relativo alla DID e quindi avendola ritenuta in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 150/2015, così come previsto dall'Avviso Pubblico di assunzione;

Si tratta di un evidente errore di posizione prima ancora di punteggio evincibile dalla documentazione in possesso della stessa amministrazione che sulla scorta di tale attribuzione ha calcolato il punteggio della DID che poteva essere attribuito solo per effetto dello stato di disoccupazione.

- Se l'Amministrazione avesse attribuito il giusto punteggio all'odierna ricorrente, riconoscendole non solo la qualità di "inoccupata/disoccupata" come di fatto è accaduto attraverso il punteggio, ma anche i punti derivanti dalla pregressa esperienza e quelli di preferenza che le aveva già riconosciuto in maniera corretta nella graduatoria provvisoria, la ricorrente avrebbe ottenuto un punteggio finale di 162,625 e non quello di 142,625, posizionandosi al 7 posto della graduatoria definitiva degli inoccupati e risultando pertanto astrattamente idonea all'assunzione, fermo restando il superamento della successiva fase concorsuale.

- Dunque, data l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione, la Dott.ssa Chirico come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta, formulando espressa riserva di ulteriore tutela, si trova costretta ad agire in giudizio al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza perché possa essere affermato il suo diritto ad essere inserita nella graduatoria dei non occupati ed avere il giusto punteggio e dunque conseguentemente essere inserita in graduatoria definitiva nella posizione lei spettante, previa disapplicazione degli atti dell'Amministrazione illegittimi. Sussiste, senza dubbio, il pericolo di danno grave ed irreparabile essendo la graduatoria finalizzata all'assunzione e se confermata lederebbe il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere quanto lei spettante.



- Nel merito, con riferimento alla strumentalità e quindi ai fini della verifica del requisito di ammissibilità del ricorso cautelare, evidenzia il proprio intento ed interesse ad ottenere anche in via ordinaria e definitiva la disapplicazione degli atti oggi impugnati ed indicati in epigrafe, viziati sotto più profili, come si seguito sarà meglio specificato, con diritto al giusto posizionamento in graduatoria, al proseguimento dell'iter e conseguentemente all'assunzione.

All'uopo si espone in

DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

Il fumus boni iuris emerge evidente dalla cronistoria dei fatti come documentata in atti.

La domanda appare ammissibile e fondata anche ad una sua lettura superficiale.

Infatti, considerando il punteggio attribuito all'odierna ricorrente anche solo con esclusivo riferimento alla sua situazione occupazionale, si nota che la Commissione ha errato nel ricomprenderla nella graduatoria degli occupati invece di quella corretta dei "non occupati".

E così, infatti, non si spiegherebbe il motivo per il quale l'Amministrazione ha riconosciuto alla ricorrente il relativo punteggio (DID).

PUNTI DID: 2

PUNTEGGIO TOTALE: 142,625

Evidentemente si è trattato di un errore dal momento che la ricorrente all'atto della pubblicazione del concorso sulla G.U. ricopriva lo status di "disoccupato" non potendo incidere sul predetto status il solo contratto di lavoro a tempo determinato e part time di 2 settimane come docente presso un Istituto scolastico (la ricorrente ha espletato durante l'anno 2019 solo due settimane per complessive 24 ore).

Ed invero, come si avrà modo di approfondire di seguito, tale rapporto di lavoro non può comportare in alcun modo la sospensione dello stato di disoccupazione/inoccupazione (peraltro non più prevista) essendo attività lavorativa di scarsa intensità (appena 14 giorni) e dalla quale la ricorrente non avrebbe mai potuto ricavare un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.000,00 €).

Già solo tale legittima correzione comporterebbe per la ricorrente l'inserimento in posizione utile nella graduatoria, per la precisione in 43esima posizione.



Sul punto , laddove , l'Ente resistente avesse volutamente ritenuto la ricorrente occupata per effetto del precario e limitato rapporto di lavoro di due settimane va eccepita

L'ERRATA APPLICAZIONE DEI REQUISITI DELL'AVVISO AL PUBBLICO DECRETO DIRIGENZIALE N. 1283 DEL 9.12.2019 E DELL'ART. 19 D.LGS 150/2015 NONCHE' DEL PUNTO 15 DELLA DELIBERA

La Commissione nel considerare la ricorrente come occupata, includendola illegittimamente nella relativa graduatoria ha, infatti, erroneamente applicato non solo la previsione sui requisiti di partecipazione dell'Avviso al Pubblico del Decreto Dirigenziale n. 1283 del 9.12.2019 e l'art. 19 del D.lgs 150/2015, ma anche il punto 15 della Delibera Regionale n. 2104/2004 rubricato "*Definizione dello Stato di disoccupazione*".

La ricorrente , alla data di pubblicazione del bando, possedeva tutti i requisiti per la partecipazione, tra cui lo stato di disoccupazione pur avendo un'occupazione a tempo determinato ed a tempo parziale verticale con l'Istituto G. Di Vittorio, come si evince dallo storico richiesto ed ottenuto dal Centro per l'Impiego.

Storia lavorativa

| Data Inizio | Data fine | Azienda | Rapporto |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| 06/12/2019 | 20/12/2019 CHIUSURA AUTOMATICA | ISTITUTO G. DI VITTORIO CF: 91038400585 P.IVA: 91038400585 | LAVORO A TEMPO DETERMINATO TEMPO PARZIALE VERTICALE a 12 ore settimanali Cod. comunicazione: 0805819024807539 Qual: 263260 Professori di scienze giuridiche, economiche e sociali nella scuola secondaria superiore |

Tale rapporto di lavoro, infatti, ai sensi e per gli effetti sia dell'art. 19 del D.lgs 150/2015, anche alla luce della Circolare n. 34 del 23.12.2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , che del paragrafo 15 della Delibera Regionale n. 1283 del 2004 non è incompatibile con lo stato di disoccupazione, essendo considerando "privo di lavoro" anche colui il quale svolge un'attività lavorativa il cui reddito non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione



sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l'anno fiscale in corso.

STATO DI DISOCCUPAZIONE

§ 15. Definizione dello stato di disoccupazione

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000 lo stato di disoccupazione del lavoratore è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti
2. Tale condizione deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito si trova il domicilio, accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
3. Il lavoratore dovrà dichiarare di non essere attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa, ovvero di svolgere una attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l'anno fiscale in corso, e di essere informato che, in base alla normativa vigente, è possibile conservare lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quello sopra previsto. Egli dovrà, altresì, dichiarare l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, e l'immediata disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di attività lavorativa.

La delibera specifica altresì che *“Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge un'attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione[...]”*.

§ 16. Conservazione dello stato di disoccupazione

1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso. Il Centro per l'Impiego competente accerta il diritto alla conservazione dello status di disoccupazione con le seguenti procedure:

Fuor di dubbio è quindi il mantenimento dello stato di disoccupazione della Dott.ssa Chirico pur in presenza del suddetto rapporto di lavoro. È infatti impossibile che il reddito derivante da un contratto di lavoro di appena 20 giorni possa da solo produrre un reddito equivalente a quello minimo personale.

Ad ulteriore conferma di ciò, il successivo paragrafo 18, rubricato “Sospensione dello stato di disoccupazione” non prevede la sospensione dello stato di disoccupazione nei casi di attività lavorativa che non dia luogo al superamento delle soglie di reddito sopra specificate.

§ 18. Sospensione dello stato di disoccupazione

1. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero inferiore a quattro mesi se si tratta di giovani, comporta una sospensione dello stato di disoccupazione.
2. Analoga disposizione si applica nei casi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente interrotto la cui durata sia stata inferiore a otto mesi, ovvero inferiore a quattro mesi, se si tratta di giovani.
3. La sospensione dello stato di disoccupazione, di cui ai punti 1 e 2, si applica solo nei casi in cui l'attività lavorativa dia luogo al concomitante superamento delle soglie di reddito definite dalla lettera a), punto 5 del paragrafo 15, con riferimento al reddito effettivamente percepito nell'anno in corso (fino al 31 dicembre).



Alla luce di quanto dedotto e documentato non si conosce il motivo e/o il documento alla base del quale l'Ente abbia deciso di ritenere la ricorrente occupata ma se ciò si è verificato per una errata comunicazione del Centro per l'Impiego la posizione va immediatamente rettificata nel senso corretto.

Ed in ogni caso alcuna valenza può avere l'eventuale attestazione dello stato di "occupazione" o meglio "sospensione dello stato di disoccupazione" effettuato dal Centro per l'Impiego di Caserta, segnalazione evidentemente errata ed illegittima per evidente violazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Non vi è alcuna sospensione automatica ma, semmai, un preventivo controllo sul reddito come previsto dalla successiva lettera b del paragrafo 18.

- a. il reddito da considerare è quello che il lavoratore acquisisce a seguito di attività lavorative successive alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente ed è riferito all'anno (1 gennaio - 31 dicembre) in corso;
- b. il reddito è desunto da elementi oggettivi, quali ad esempio buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro, autocertificazioni, successivamente supportate da obbligatorie documentazioni fiscali, nel caso di lavoro autonomo e di libera professione.
- c. Il lavoratore è tenuto a comunicare qualsiasi variazione del reddito che comporti il superamento del reddito minimo.,

La sospensione automatica dello stato di disoccupazione, infatti, avveniva precedentemente alla digitalizzazione del sistema del collocamento dei Centri per l'Impiego.

Dopo l'introduzione del Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro, le procedure inerenti alla dichiarazione di immediata disponibilità, alla sospensione e al mantenimento dello stato di disoccupazione, sono diventate tutte telematiche facendo di fatto scomparire la presentazione di dichiarazioni e moduli cartacei.

Chiara è a tal riguardo la Circolare ANPAL n.1 del 23.07.2019 che detta indicazioni e regole operative per la gestione dello stato di disoccupazione anche e soprattutto alla luce dell'entrata in vigore del D.L.4/2019 con cui è stato reintrodotta l'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione..

Con specifico riferimento al caso di cui trattasi, l'ANPAL, nel ricordare che il lavoratore che svolge un'attività il cui reddito da lavoro dipendente corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 conserva lo stato di disoccupazione, fornisce le regole da attuare per la valutazione della sospensione/conservazione dello stato di disoccupazione.



E così la valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro provvede ad effettuare i relativi calcoli a partire dalla retribuzione lorda comunicata dal datore di lavoro- ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2 del d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, scomputandone i contributi a carico del lavoratore.

Specifica altresì che, ed è questo il punto più importante della circolare ai fini che importano, *“Con riferimento al rapporto tra l'istituto della sospensione e della conservazione dello stato di disoccupazione per il lavoratore subordinato si specifica che, al momento dell'avvio di un rapporto di lavoro dipendente, la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione come sopra specificato. Tale valutazione sarà fatta automaticamente dal sistema informativo unitario per le politiche del lavoro al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro.”*

È evidente, allora, che tale procedura non è stata rispettata.

Se è stata segnalata dal Centro per l'Impiego di Caserta la sospensione dello stato di disoccupazione della ricorrente questa è del tutto illegittima oltre che non veritiera.

Ne consegue che la ricorrente ha diritto ad essere ricompresa nell'elenco dei “non occupati”, così come del resto aveva già evidenziato nell'istanza presentata a mezzo pec, rimasta tuttavia senza riscontro.

L'Amministrazione, illo tempore, ha perso l'opportunità di ravvedersi di un errore facilmente correggibile, costringendo così l'odierna ricorrente ad intraprendere un'azione giudiziaria.

È, dunque, necessario, che la posizione della ricorrente venga riconsiderata e che l'Amministrazione provveda a ricollocarla nella graduatoria dei non occupati con il corretto punteggio .

La posizione in graduatoria è comunque errata per effetto di un'illegittima decurtazione di punteggi in un primo momento attribuiti ossia quelli riguardanti l'esperienza.

Anche sul punto il ricorso si palesa fondato e meritevole di accoglimento.

È, infatti, chiaramente evincibile dallo storico del Centro per l'Impiego, che la ricorrente ha maturato ben 20 bimestri di esperienza per lo stesso ruolo (coadiutore giudiziario) per il medesimo Ente (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ministero della Giustizia) che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 25, c 8 dell'Allegato della Delibera Regionale 2104/2004, il che le dà diritto a ben 20 punti utili per raggiungere la 7ª posizione in graduatoria.

Sul punto si deduce :



SULLA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 25, COMMA 8, PUNTO 6 DELL'ALLEGATO ALLA DELIBERA REGIONALE N. 2104/2004 NONCHÈ DELL'ART. 5 DELL'AVVISO DI CUI ALLA GURI N. 80 DEL 8.10.2019

La Commissione non ha errato esclusivamente nel considerare la Dott.ssa Chirico occupata, ma ha anche erroneamente applicato i criteri di valutazione di cui all'art. 25, comma 8 dell'Allegato alla Delibera Regionale n. 2104/2004 e dell'art. 5 dell'Avviso di cui alla Guri n. 80 del 8.10.2019.

A norma del paragrafo 25, comma 8, punto 6 *“La graduatoria delle persone interessate ad essere avviare a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri: [...] Precedenti esperienze: punti 1 per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore negli anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso lo stesso ente che ha avanzato richiesta.”*

In applicazione di detti criteri, la ricorrente avrebbe avuto diritto, ed ha diritto, all'attribuzione di 21 punti, avevo svolto ben 21 bimestri di lavoro con la medesima qualifica, presso lo stesso Ente che ha fatto richiesta. La Commissione, invece, ha illegittimamente decurtato all'odierna ricorrente 16 punti, riconoscendogliene solo 5 sia nella graduatoria definitiva sia nella rettifica della definitiva.

L'errore è lampante ed evidente anche prima facie dallo storico aggiornato richiesto al Centro per l'Impiego di Caserta, depositato unitamente al presente ricorso.

La qualifica è la medesima per tutti i rapporti di lavoro, ed anche l'Ente è lo stesso. Non si comprende dunque, quale siano stati i criteri secondo i quali l'Amministrazione ha operato il calcolo dei punti esperienza.

Appare opportuno evidenziare, tuttavia, che come per lo stato di disoccupazione, anche per il calcolo dei punteggi relativi all'esperienza, la Commissione aveva operato secondo legge nella graduatoria provvisoria, dove erano stati riconosciuti effettivamente i 21 punti spettanti, trasformatisi in 5 nella graduatoria definitiva e nella rettifica della definitiva senza alcuna motivazione.

Se l'Amministrazione avesse operato correttamente, la Dott.ssa Chirico avrebbe ottenuto un punteggio di 158,625, in luogo dei 142,625, con conseguente inserimento alla **posizione n. 7** utile ai fini non solo della continuazione dell'iter procedurale ma anche dell'assunzione.

È quanto mai opportuno rivedere la posizione della ricorrente e ricollocarla nella graduatoria dei non occupati con il corretto punteggio di 158,625, alla posizione n. 7.

Non vi è, a questo punto, alcun dubbio sulla sussistenza del *fumus boni iuris*.



SUL PERICULUM IN MORA

Altrettanto palese appare essere il danno grave ed irreparabile che deriverebbe dalla conferma della graduatoria definitiva, così come da ultimo rettificata, senza sospensione degli atti impugnati con il presente ricorso e senza l'inserimento della ricorrente nella graduatoria dei disoccupati.

La ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di continuare l'iter concorsuale, senza dunque poter sottoscrivere, in caso di superamento, il contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Di fatto, si priverebbe l'odierna ricorrente di un vero e proprio diritto all'assunzione.

Il prosieguo della procedura concorsuale, infatti, prevede che le Corti d'Appello convochino i candidati collocati in graduatoria in posizione utile ai fini dell'assunzione, per lo svolgimento di un colloquio e di una prova di idoneità, al cui esito positivo potranno sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Giustizia.

Risulta pertanto necessario, onde evitare che gli effetti negativi di un provvedimento illegittimo si ripercuotano in maniera irreparabile sulla ricorrente emettere ordinanza, anche inaudita altera parte, con cui collocare la ricorrente nella posizione rivendicata in relazione allo status di disoccupato e/o adottare ogni opportuno provvedimento atto a preservare il diritto della ricorrente ivi compreso l'ordine di ammissione con riserva allo svolgimento dell'ulteriore fase concorsuale (colloquio)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 151 CPC

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dei non occupati e con il punteggi già assegnato risulterebbe in posizione utile per la prosecuzione della procedura concorsuale;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i concorrenti in graduatoria che precedono la ricorrente quali contro interessati;

Considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i concorrenti in graduatoria identificati con il numero della domanda;

Considerato che la tradizionale notificazione per pubblici reclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;



Considerato che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;

Atteso che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e che numerosissimi sono i Tribunali (Messina, Napoli, Genova Torino, Alba etc..) che con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che l'urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso giustificano il ricorso a firme alternative di notifica nei termini stessi indicati;

Tanto premesso e considerato si avanza

ISTANZA

Affinché la S. V. I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. **VOGLIA AUTORIZZARE la notificazione del ricorso** a tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva rettificata e riapprovata pubblicata con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 226 del 09.04.2021, pubblicato su BURC n. 42 del 19 Aprile 2021 relativa al concorso per l'assunzione, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 Febbraio 1987, n. 56, di complessive 110 unità di personale per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area II fascia economica F1 del Ministero della Giustizia, come da Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1283 del 09.12.2019, indetto dal Ministero della Giustizia con avviso pubblicato nella GURI n. 80 del 8.10.2019, che risulterebbero superati in graduatoria dalla ricorrente Chirico Beatrice se le fosse stata inserita nella graduatoria dei non occupati ed attribuito il giusto punteggio mediante la pubblicazione sul sito internet delle Amministrazioni convenute Regione Campania e Ministero della Giustizia.

Tanto premesso in fatto e in diritto, la Dott.ssa Chirico, come sopra rapp.ta, difesa e dom.ta,

CONCLUDE

affinché l'Ill.mo Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, inaudita altera parte e con fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, Voglia così provvedere:



Accogliere il ricorso e per l'effetto disapplicare e/o sospendere i provvedimenti impugnati, disponendo, se del caso, il riesame della posizione della Dott.ssa Beatrice Chirico, con inserimento della stessa ricorrente nella graduatoria dei “*non occupati*” alla posizione n. 7 e con punteggio di 158,625, e/o in subordine con gli stessi punti attribuiti nella posizione n. 43 con cessazione immediata dell'attività illegittima ed arbitraria posta in essere dall'Amministrazione.

Emettere ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto opportuno al fine di assicurare la tutela invocata dalla ricorrente e tra cui disporre l'ammissione con riserva della stessa allo svolgimento dell'ulteriore fase concorsuale.

Vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si depositano i documenti come da foliaro.

Avv. Giovanni Tagliatalata

Avv. Monica Tagliatalata

Avv. Alessandra Tagliatalata

DICHIARAZIONE DI VALORE

I sottoscritti avvocati, dichiarano che il valore della presente controversia è indeterminato e che pur trattandosi di giudizio in materia di lavoro avente ad oggetto un procedimento cautelare il contributo unificato non è dovuto in quanto la Dott.ssa Chirico ha un reddito inferiore ai 34.585,23 €.

Avv. Giovanni Tagliatalata

Avv. Monica Tagliatalata

Avv. Alessandra Tagliatalata

Caserta 10-05-2021

